

# Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge del 21 marzo 1969¹ sull'imposizione del tabacco, *ordina:* 

# Sezione 1: Disposizioni generali

#### Art. 1 Fondo

Il fondo per la prevenzione del tabagismo (fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con una contabilità propria secondo l'articolo 52 della legge federale del 7 ottobre 2005<sup>2</sup> sulle finanze della Confederazione.

### Art. 2 Scopo del fondo

- <sup>1</sup> Mediante il fondo sono erogati aiuti finanziari per provvedimenti di prevenzione del tabagismo.
- <sup>2</sup> I provvedimenti di prevenzione devono essere in particolare finalizzati a:
  - a. ridurre il consumo di tabacco:
    - 1. impedendo l'iniziazione al fumo,
    - 2. promuovendone l'abbandono;
  - b. proteggere dal fumo passivo;
  - sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sugli effetti del consumo di tabacco;
  - d. promuovere la cooperazione tra gli organi di Confederazione, Cantoni, Comuni e terzi attivi nella prevenzione del tabagismo;
  - e. promuovere sinergie tra i provvedimenti di prevenzione;
  - f. creare condizioni quadro a sostegno della prevenzione;
- 1 RS 641.31
- 2 RS 611.0

2019-.....

g. promuovere la ricerca.

# Art. 3 Principio

Gli aiuti finanziari per provvedimenti di prevenzione del tabagismo sono concessi come:

- a. contributi ai costi per singoli provvedimenti di prevenzione;
- b. contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo.

# Art. 4 Segretariato

- <sup>1</sup> Il fondo è amministrato da un segretariato in seno all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
- <sup>2</sup> Il segretariato ha in particolare i compiti seguenti:
  - a. pianifica e avvia provvedimenti di prevenzione;
  - b. può svolgere di propria iniziativa provvedimenti di prevenzione;
  - c. decide in merito alla concessione di aiuti finanziari;
  - d. tiene informato il pubblico sulle proprie attività.
- <sup>3</sup> Adempie i propri compiti in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport (UFSPO).
- <sup>4</sup> Può consultare altri esperti, in particolare la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili, in merito all'orientamento strategico del fondo e a questioni concernenti la prevenzione del tabagismo.

# Sezione 2: Contributi ai costi per singoli provvedimenti di prevenzione

## Art. 5 Condizioni

<sup>1</sup> I contributi ai costi sono erogati a organizzazioni per la prevenzione del tabagismo e ad altri soggetti giuridici per provvedimenti di prevenzione che:

- a. siano in accordo con lo scopo del fondo;
- b. siano redditizi e sostenibili:
- c. forniscano un contributo alle strategie nazionali nell'ambito della prevenzione del tabagismo;
- d. siano atti a sviluppare un'elevata efficacia;
- e. corrispondano agli standard di qualità riconosciuti per le attività di prevenzione; e
- f. siano sottoposti a un controlling e valutati.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Non sussiste alcun diritto ai contributi ai costi.

- <sup>3</sup> Non sono erogati contributi ai costi a coloro i quali sono soggetti all'obbligo di versare una tassa secondo l'articolo 38 dell'ordinanza del 14 ottobre 2009<sup>3</sup> sull'imposizione del tabacco (OImT) e a persone da queste finanziariamente sostenute.
- <sup>4</sup> Ai Cantoni che ricevono i contributi forfettari di cui all'articolo 10 sono concessi contributi ai costi solo per provvedimenti di prevenzione al di fuori del loro programma di prevenzione del tabagismo.

#### Art. 6 Domande

- <sup>1</sup> Le domande di contributi ai costi devono essere redatte in modo da permettere di valutare l'efficacia presumibile del provvedimento di prevenzione.
- <sup>2</sup> Le domande contengono in particolare:
  - a. indicazioni sul richiedente:
  - b. una descrizione dettagliata del provvedimento di prevenzione con indicazioni sull'obiettivo, sulla procedura e sull'efficacia presumibile;
  - c. indicazioni sulla redditività del provvedimento di prevenzione;
  - d. lo scadenzario del provvedimento di prevenzione;
  - e. un preventivo dettagliato;
  - f. la prova della garanzia del finanziamento del provvedimento di prevenzione nonché di un finanziamento proprio adeguato da parte del richiedente.
- <sup>3</sup> Il segretariato può richiedere indicazioni sulla capacità economica del richiedente.
- <sup>4</sup> Pubblica sul proprio sito Internet le scadenze per la presentazione delle domande.

#### Art. 7 Procedura

- <sup>1</sup> Il segretariato esamina le domande. Esso rispedisce le domande incomplete o non chiare al richiedente affinché siano completate o chiarite.
- <sup>2</sup> Per domande contenenti provvedimenti di prevenzione nel settore dello sport e dell'attività fisica, il segretariato chiede un parere all'UFSPO. Le decisioni che divergono da tale parere devono essere motivate all'UFSPO.
- <sup>3</sup> Il segretariato può consultare periti per l'esame delle domande.
- <sup>4</sup> Il segretariato sottopone le domande alla Commissione peritale per l'esame.
- <sup>5</sup> I contributi ai costi sono concessi mediante decisione o conclusione di un contratto di diritto pubblico.
- <sup>6</sup> La concessione di contributi ai costi può essere vincolata a condizioni, segnatamente per quanto concerne il controlling, la valutazione e il rapporto.

# 3 RS 641.311

#### Art. 8 Ammontare dei contributi ai costi

- <sup>1</sup> L'ammontare dei contributi ai costi è deciso secondo:
  - a. l'interesse strategico del provvedimento di prevenzione;
  - la capacità economica del richiedente.
- <sup>2</sup> Il contributo ai costi corrisponde al massimo all'80 per cento dei costi preventivati.

#### Art. 9 Versamento

- <sup>1</sup> Il versamento dei contributi ai costi è disciplinato nella decisione o nel contratto.
- <sup>2</sup>È ammesso il versamento scaglionato.
- <sup>3</sup> Il versamento può essere vincolato alla presentazione della prova che parte dei provvedimenti di prevenzione sia già stata adottata.

#### Sezione 3:

# Contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo

#### Art. 10 Condizioni

I contributi forfettari sono erogati ai Cantoni che dispongono di un programma cantonale di prevenzione del tabagismo conforme ai principi definiti in una strategia nazionale per la prevenzione del tabagismo.

#### Art. 11 Domande

- <sup>1</sup> Le domande di contributi forfettari devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno per il quale vengono richiesti.
- <sup>2</sup> Nella domanda si deve illustrare che il programma è conforme ai principi di cui all'articolo 10. Alla domanda deve essere allegata una documentazione del programma.
- <sup>3</sup> I Cantoni possono richiedere contributi forfettari per un massimo di quattro anni.

## Art. 12 Procedura

- <sup>1</sup> Il segretariato esamina le domande. Esso rispedisce le domande incomplete o non chiare al Cantone affinché siano completate o chiarite.
- <sup>2</sup> Decide in merito alle domande al più tardi entro il 30 settembre mediante decisione.
- <sup>3</sup> Se un Cantone richiede contributi forfettari per due, tre o quattro anni, il contributo forfettario è in linea di principio concesso per la durata richiesta. L'ammontare del contributo è tuttavia fissato annualmente.

## **Art. 13** Ammontare dei contributi forfettari

L'ammontare dei contributi forfettari è calcolato impiegando la procedura di cui all'allegato.

# Art. 14 Rapporto

I Cantoni fanno rapporto annualmente alla fine di aprile al segretariato in merito all'impiego delle risorse.

# Sezione 4: Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo

#### Art. 15 Statuto

La Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo è una commissione consultiva permanente secondo l'articolo 8*a* capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>4</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).

# **Art. 16** Istituzione, composizione e organizzazione

- <sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce la Commissione peritale e nomina i suoi membri.
- <sup>2</sup> La Commissione peritale si compone di 5–7 specialisti del settore della prevenzione e della promozione della salute.
- <sup>3</sup> La Commissione peritale disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento in un regolamento interno.
- <sup>4</sup> La segreteria della Commissione peritale è assicurata dal segretariato.

# Art. 17 Compiti

- <sup>1</sup> La Commissione peritale esamina le domande di contributi ai costi e formula raccomandazioni a destinazione del segretariato.
- <sup>2</sup> Per l'esame delle domande, la Commissione peritale tiene conto dei pareri dell'UFSPO e degli esperti.

# **Art. 18** Ricusazione e obbligo di serbare il segreto

- <sup>1</sup> In caso di conflitto d'interessi i membri della Commissione peritale devono ricusarsi.
- <sup>2</sup> I membri della Commissione peritale sottostanno alle disposizioni sull'obbligo del segreto d'ufficio e di testimoniare applicabili agli impiegati della Confederazione.

#### 4 RS 172.010.1

# **Art. 19** Altro diritto applicabile

Per il rimanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8a–8i<sup>ter</sup> OLOGA.

### Sezione 5: Finanze

#### Art. 20 Finanziamento

Il fondo si finanzia con:

- a. le tasse di cui all'articolo 38 OImT:
- b. donazioni dirette di terzi:
- donazioni di terzi alla Confederazione che, in base alle loro condizioni, possono essere attribuite al fondo;
- d. i proventi degli interessi e altri proventi realizzati con gli attivi.

# Art. 21 Amministrazione del patrimonio

- <sup>1</sup> Il patrimonio del fondo è depositato presso l'Amministrazione federale delle finanze e amministrato nell'ambito della tesoreria centrale.
- <sup>2</sup> Al patrimonio si applicano i tassi d'interesse previsti nell'articolo 70 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 aprile 2006<sup>5</sup> sulle finanze della Confederazione.
- <sup>3</sup> I proventi degli interessi e gli altri proventi sono accreditati ogni anno al fondo.

# Art. 22 Impiego delle risorse

- <sup>1</sup> Per i contributi forfettari per programmi cantonali di prevenzione del tabagismo è previsto il 15 per cento delle entrate annuali derivanti dalle tasse di cui all'articolo 38 OImT.
- <sup>2</sup> L'obiettivo è destinare il 20–30 per cento delle entrate annuali derivanti dalle tasse di cui all'articolo 38 OImT a provvedimenti preventivi nel settore dello sport e dell'attività fisica

#### Art. 23 Costi amministrativi e indennità

I costi amministrativi del fondo e del servizio, nonché le indennità per i membri della Commissione peritale, sono coperti con le risorse del fondo.

# Sezione 6: Vigilanza

## **Art. 24** Vigilanza generale

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) esercita la vigilanza sul segretariato.

5 RS **611.01**.

- <sup>2</sup> Il segretariato presenta al DFI segnatamente i rapporti seguenti:
  - a. un programma annuale;
  - b. un rapporto annuale;
  - c. un consuntivo annuale.
- <sup>3</sup> Il DFI emana una direttiva inerente alla vigilanza.

# Art. 25 Vigilanza finanziaria

La vigilanza finanziaria è esercitata dal Controllo federale delle finanze conformemente alla legge del 28 giugno 1967<sup>6</sup> sul controllo delle finanze.

# Sezione 7: Disposizioni finali

# Art. 26 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 5 marzo 20047 sul fondo per la prevenzione del tabagismo è abrogata.

# **Art. 27** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il xx xxxx 2020.

.. In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: ...

Il cancelliere della Confederazione: ...

<sup>6</sup> RS **614.0** 

RU **2004** 1591, RU **2008** 3159, RU **2009** 5577, RU **2011** 5227, RU **2019** 155

Allegato

(art. 13)

# Calcolo dei contributi forfettari per i programmi cantonali di prevenzione del tabagismo

I contributi forfettari per i programmi cantonali di prevenzione del tabagismo sono calcolati secondo la seguente procedura:

- 1. Innanzitutto, è stabilito l'importo impiegato per i contributi forfettari sulla base dell'articolo 22 capoverso 1 (quota cantonale). Come punto di partenza per il calcolo dei contributi forfettari nell'anno di presentazione della domanda vale la quota cantonale dell'anno precedente.
- Sulla base della quota cantonale è calcolato il contributo forfettario che ogni Cantone otterrebbe se nell'anno di presentazione della domanda fossero concessi contributi forfettari a tutti i Cantoni. Il calcolo avviene secondo le seguenti fasi:
  - 2.1 A ogni Cantone è assegnato un contributo di base di 30 000 franchi (per un totale di 780 000 franchi).
  - 2.2 La somma dei contributi di base (780 000 franchi) è sottratta dalla quota cantonale.
  - 2.3 La differenza risultante dalla sottrazione secondo il n. 2.2 è distribuita ai Cantoni proporzionalmente al numero di abitanti.
  - 2.4 Il contributo forfettario per ciascun Cantone risulta dalla somma del contributo di base e dalla quota della differenza secondo il n. 2.3 spettante a un Cantone.
- 3. Se nell'anno in questione non sono assegnati contributi forfettari a tutti i Cantoni, il contributo forfettario di cui al n. 2.4 è incrementato al massimo del 20 per cento per ciascun Cantone beneficiario, in modo da esaurire per quanto possibile la quota cantonale.